

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

(Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31.12.2014)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Considerato quanto segue:

1. È necessario prorogare, alla data del 1° ottobre 2015, in considerazione della complessità degli adempimenti legati al censimento degli impianti sportivi e alla determinazione del fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'articolo 9 della l.r. 22/2013;

2. È necessario, altresì, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 22/2013, introdurre alcune modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa l.r. 22/2013 alle linee guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), è abrogato.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2013 è abrogata.

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 9 della l.r.22/2013 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9 - Disposizioni di prima applicazione

1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° ottobre 2015. ”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.